



**Oggetto:** Modifica Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca - Adeguamento al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"

## IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del 27.3.2012 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge n. 210 del 3.7.1998, recante *Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*, e in particolare l'art. 4, come modificato dall'art. 19 della Legge n. 240 del 30.12.2010;
- VISTO** il D.M. n. 509 del 3.11.1999, relativo al *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*, e il successivo D.M. n. 270 del 22.10.2004, recante *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509*;
- VISTA** la Legge n. 240 del 30.12.2010 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, e in particolare l'art. 19;
- VISTO** il D.M. n. 45 dell'8.2.2013, con il quale è stato emanato il *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*;
- VISTO** il vigente *Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca* dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 946 del 5.7.2013 e s.m.i.;
- VISTO** il D.M. n. 226 del 14.12.2021, con il quale è stato emanato il *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti*



*accreditati*, e in particolare l'art. 17, c. 3, che stabilisce il termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore per l'adeguamento dei regolamenti delle università alla nuova disciplina;

**VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 22 e 23 febbraio 2022, hanno dato mandato al Rettore di provvedere all'approvazione delle modifiche da apportare al vigente Regolamento di Ateneo, al fine dell'adeguamento alle disposizioni del D.M. n. 226/2021, con decreto rettorale da adottare entro il termine succitato, da portare a ratifica degli Organi Accademici nella prima seduta utile;

**VISTO** il D.R. rep. n. 278 del 14.3.2022 con il quale, in esecuzione del mandato ricevuto, è stato approvato il *Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca* dell'Università degli Studi di Cagliari come modificato in conformità alle disposizioni del D.M. n. 226 del 14.12.2021

#### **DECRETA**

**ART. 1** È emanato il *Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca* dell'Università degli Studi di Cagliari, come modificato nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

**ART. 2** Il presente Regolamento, che sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 946 del 5.7.2013 e s.m.i. a decorrere dal 14.3.2022, sarà pubblicato nella pagina web di Ateneo.

**ART. 3** Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

*Visto dal Direttore Generale*

Il Rettore  
Prof. Francesco Mola  
*Sottoscritto con firma digitale*

**Modifica Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca  
per adeguamento al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226**

**Art. 1 - Ambito di applicazione, finalità e durata**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, attivazione e funzionamento dei corsi per il conseguimento del titolo accademico di Dottore di Ricerca dell'Università degli Studi di Cagliari, in conformità ai principi e ai criteri di cui al vigente Decreto Ministeriale in materia e alle Linee guida per l'accreditamento.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 in relazione alla frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica.

**Art. 2 - Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca**

1. L'istituzione di un corso di dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Cagliari, quale sede unica o convenzionata/consorzata, presuppone l'esistenza di una comunità scientifica di riferimento, con consolidata esperienza di didattica e di ricerca, anche a livello internazionale, nell'area specifica del dottorato, e con produzione scientifica qualitativamente e quantitativamente certificabile su tematiche riconducibili ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.
2. I corsi di dottorato sono istituiti, previo accreditamento concesso ai sensi del vigente Decreto Ministeriale, con decreto rettorale, su proposta di uno o più Dipartimenti, a seguito di parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
  - a) altre università italiane o estere, con possibilità di rilascio del titolo finale doppio, multiplo o congiunto;
  - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di personale, di strutture e attrezzature scientifiche idonei, fermo restando che in tal caso sede amministrativa del dottorato è l'Università degli Studi di Cagliari, cui spetta il rilascio del titolo accademico;

c) istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano ottenuto l'accREDITamento, con possibilità di rilascio del titolo finale doppio, multiplo o congiunto;

d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo e dotate di personale, di strutture e attrezzature scientifiche idonei, fermo restando che in tal caso sede amministrativa del dottorato è l'Università degli Studi di Cagliari, cui spetta il rilascio del titolo accademico;

e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

4. I corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse esclusivamente di compiti di gestione e coordinamento delle attività didattiche e formative comuni.

#### Art. 3 - Programmazione e inizio dei corsi

1. Nell'ambito della programmazione annuale, il Consiglio di Amministrazione destina le risorse sufficienti per l'istituzione di nuovi corsi di dottorato di ricerca e per il rinnovo di quelli accreditati, nonché per l'adesione a dottorati con sede amministrativa esterna, in conformità alla normativa vigente e alle Linee guida ministeriali.

2. La ripartizione delle risorse finanziarie da attribuire ai corsi di dottorato viene effettuata sulla base delle politiche di Ateneo per l'alta formazione ed eventualmente dei risultati della valutazione annuale del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

3. L'inizio dei corsi di dottorato coincide di norma con l'inizio dell'anno accademico. Può avere una differente decorrenza nel caso di indizione di più selezioni per l'ammissione ai corsi di uno stesso ciclo, di percorsi dottorali da attivare nell'ambito di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali e di corsi di dottorato industriale.

#### Art. 4 - Accredimento dei corsi di dottorato di ricerca

1. L'accREDITamento consiste nell'autorizzazione iniziale del Ministero dell'Università e della ricerca, su parere conforme dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ad attivare corsi di dottorato, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini.

Sono requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi di dottorato:

a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del Collegio dei docenti, tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere:

a1) un numero minimo di dodici componenti, che garantiscano la permanenza dei requisiti previsti nel presente articolo almeno per un triennio, di cui almeno la metà professori/professoressa universitari/e di ruolo, di prima o seconda fascia, e la restante

parte ricercatori/ricercatrici di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati proposti in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche ricercatori/ricercatrici appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori/ricercatrici o primi/e ricercatori/ricercatrici degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori/ professoressa;

a2) una comprovata qualificazione scientifica dei componenti negli ambiti disciplinari del corso di dottorato, attestata: per i/le ricercatori/ricercatrici, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al ruolo di professore/professoressa di seconda fascia; per i professori/professoressa, sulla base dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo di appartenenza; per i componenti dei collegi afferenti a università o enti di ricerca esteri, sulla base dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso al ruolo di professore/professoressa di seconda fascia;

a3) una elevata qualificazione scientifica del/della Coordinatore/Coordinatrice del dottorato negli ambiti disciplinari del corso, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al ruolo di professore/professoressa di prima fascia;

a4) la possibilità di partecipazione al Collegio del dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, di esperti/e, anche non afferenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;

b) il rispetto dei seguenti criteri relativi al numero delle borse di studio, per ciascun ciclo di dottorati da attivare:

b1) la disponibilità di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato programmato, escludendo dal computo le borse destinate ai dottorati da attivare in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;

b2) per i dottorati da attivare in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nel caso in cui i soggetti convenzionati/consorziati siano due, il finanziamento di almeno due borse di studio da parte di ciascuno di essi; nel caso di un numero di soggetti partecipanti superiore a due, il finanziamento di almeno due borse di studio da parte del soggetto che è sede amministrativa del corso e di almeno una borsa da parte di ciascuno degli altri;

b3) al fine di soddisfare il requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio;

c) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio di cui alla lettera b), e al sostegno

dell'attività dei/delle dottorandi/e, che dovrà essere garantito con fondi stanziati dai Dipartimenti di afferenza dei dottorati o da soggetti esterni;

d) la disponibilità, attestata dai Dipartimenti di afferenza dei dottorati, di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei/delle dottorandi/e, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alla tipologia e alle peculiarità del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse informatiche;

e) lo svolgimento di attività di ricerca avanzata e di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse internazionale;

f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca, della proprietà intellettuale, dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

g) la previsione di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

2. I requisiti di cui al comma 1 si applicano anche ai dottorati da attivare in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 3. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai/delle dottorandi/e, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

3. L'accreditamento ministeriale ha durata quinquennale, ferme restando le attività di monitoraggio e valutazione periodica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, svolte dall'ANVUR anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

4. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.

5. In caso di revoca dell'accreditamento, l'Università degli Studi di Cagliari sospende, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fatto salvo il completamento dei corsi già attivati.

1. L'Università degli Studi di Cagliari promuove l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca in collaborazione con altri soggetti ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
2. Le convenzioni stipulate a tali fini con università, altre istituzioni ed enti di ricerca pubblici e privati, devono assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 4, comma 1, specificando, per ogni soggetto convenzionato/consorzio l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e il contributo di borse di studio previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera b), relativamente a ciascun ciclo di dottorato che si impegnano ad attivare.
3. Le convenzioni relative a corsi di dottorato da attivare in forma associata con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi/e e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale. Ai corsi così istituiti si applica la disciplina prevista nella relativa convenzione e nell'eventuale accordo quadro preliminare, anche in deroga al presente regolamento.
4. Le convenzioni finalizzate all'attivazione, in collaborazione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, di corsi di dottorato industriale, devono disciplinare: le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti; le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa; l'eventuale riserva di posti a favore di dipendenti delle imprese impegnati/e in attività di elevata qualificazione, da ammettere al dottorato previo superamento della relativa selezione; relativamente a tali posti, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato; i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
5. Ai fini della formazione del dottorato industriale, resta ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. I contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
6. L'Università degli Studi di Cagliari promuove l'attivazione di dottorati di interesse nazionale, in conformità alla normativa vigente.

1. I Dipartimenti, autonomamente o unitamente ad altri Dipartimenti, presentano le proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca deliberate dai rispettivi Consigli entro il 1° febbraio di ciascun anno.

2. Le proposte deliberate dai Dipartimenti sono trasmesse al MUR e all'ANVUR, attraverso l'apposita procedura telematica disponibile nell'Anagrafe nazionale dei dottorati, entro il termine stabilito annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca, corredate del parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo, quando necessario, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico.

3. Ciascuna proposta deve essere redatta in conformità alla normativa vigente e deve contenere:

a) la denominazione e la sede amministrativa del corso;

b) le tematiche di ricerca del corso di dottorato, che devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, e l'eventuale articolazione del corso in curricula;

c) le finalità e le modalità di svolgimento del corso, con relativi programmi formativi e attività didattiche;

d) i requisiti di partecipazione al corso;

e) i tempi e le sedi di formazione dei/delle dottorandi/e;

f) le strutture disponibili per l'attività di studio e di ricerca dei/delle dottorandi/e;

g) le risorse disponibili per la sostenibilità del corso;

h) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, eventualmente convenzionati o consorziati, e il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario;

i) la composizione del Collegio dei docenti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a) e 7, comma 2 e 4;

J) l'indicazione del/della Coordinatore/Coordinatrice del dottorato in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a) e 7, comma 6;

k) la produzione scientifica qualificata e oggettivamente documentata del/della Coordinatore/Coordinatrice e dei/delle docenti del Collegio;

l) il numero di dottorandi/e che possono essere ammessi al primo anno, determinato in base alle strutture, al personale docente e alle risorse disponibili, comunque non inferiore a tre.

4. Le proposte relative a corsi di dottorato di ricerca da istituire presso l'Università degli Studi di Cagliari in convenzione e in consorzio con altre Università devono prevedere:

a) la presenza nel Collegio di un numero di docenti dell'Ateneo di norma pari al 60 per cento della composizione complessiva del medesimo;

b) l'impegno, da parte di tutte le sedi convenzionate o consorziate, ad attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento nella gestione del dottorato.



5. Nel caso di proposta di adesione dell'Università degli Studi di Cagliari, in convenzione o in consorzio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, a un corso di dottorato istituito presso altro Ateneo, la convenzione per l'adesione al dottorato deve indicare:

- a) le tematiche di ricerca;
- b) le strutture scientifiche coinvolte, sia delle sedi convenzionate o consorziate, che dell'Ateneo;
- c) le finalità e le modalità di svolgimento dei corsi;
- d) la composizione del Collegio dei docenti, al cui interno dovrà essere presente una percentuale di docenti dell'Università degli Studi di Cagliari di norma non inferiore al 20 per cento, e comunque conforme alle disposizioni del regolamento della sede amministrativa del dottorato e alla normativa vigente;
- e) l'apporto dell'Ateneo nel contesto didattico -organizzativo e finanziario del dottorato, anche in rapporto al numero di docenti dell'Università di Cagliari e di dottorandi/e che svolgeranno prevalentemente l'attività di ricerca presso le strutture dell'Università di Cagliari;
- f) l'impegno ad attenersi al Regolamento della sede amministrativa del dottorato.

6. La proposta di adesione, presentata con delibera motivata dai Dipartimenti interessati, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

7. Il rinnovo dell'adesione è condizionato al permanere delle condizioni di cui al comma 5.

8. La valutazione dei corsi di dottorato istituiti dall'Ateneo è effettuata annualmente dal Nucleo di Valutazione. Gli esiti della verifica sono utilizzati dall'ANVUR ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 3.

#### Art. 7 - Organi del corso - Collegio dei docenti e Coordinatore

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il/la Coordinatore/Coordinatrice.

2. Il Collegio dei docenti, costituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), è preposto alla progettazione e realizzazione del corso di dottorato.

Il Collegio provvede, in particolare, a:

- a) designare i componenti della Commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi di dottorato di cui all'articolo 10, comma 11;
- b) programmare le attività del corso;
- c) assegnare ai/alle dottorandi/e il tema di ricerca e un/a supervisore/a e uno o più cosupervisori/e, di cui almeno uno/a di provenienza accademica, individuati/e anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno/a in possesso dei requisiti richiesti per i/le componenti del Collegio medesimo;

d) valutare annualmente l'attività dei/delle dottorandi/e con adeguate forme di monitoraggio;

e) designare i/le valutatori/valutatrici della tesi, in numero minimo di due per ciascun/a dottorando/a, ai sensi dell'articolo 14, comma 2;

f) designare i componenti della Commissione giudicatrice dell'esame finale del corso di dottorato, di cui all' articolo 14, comma 3;

g) proporre alla Commissione giudicatrice dell'esame finale l'elenco dei/delle dottorandi/e candidati/e al conseguimento del titolo, corredato di giudizi sintetici sulla personalità scientifica e sul lavoro svolto dai/dalle medesimi/e;

3. Ai fini della partecipazione al Collegio dei docenti di un corso di dottorato dell'Università degli Studi di Cagliari, i/le professori/professoressa, i/le ricercatori/ricercatrici e gli/le esperti/e interessati/e presentano al/alla Coordinatore/Coordinatrice apposita domanda, corredata di un curriculum scientifico e didattico e di un elenco delle pubblicazioni nonché, qualora afferiscano ad altre Università o a enti pubblici di ricerca, del nulla osta della struttura di appartenenza. L'accoglimento o il rigetto della domanda è deliberato dal Collegio, valutata l'attinenza dell'attività di ricerca del/della richiedente con le tematiche del dottorato e la sua qualificazione scientifica.

4. I componenti del Collegio di un dottorato con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Cagliari non possono far parte di un altro Collegio a livello nazionale, salvo che sia relativo a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale.

5. Partecipa alle riunioni del Collegio, con funzione consultiva relativamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, una rappresentanza dei/delle dottorandi/e, costituita da un/a dottorando/a per ciclo attivo, designato/a dagli/dalle iscritti/e al corso, comunque in numero non inferiore a due.

6. Il/La Coordinatore/Coordinatrice del corso di dottorato è designato/a dal Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento, su proposta del Collegio, tra i/le professori/professoressa di prima fascia a tempo pieno in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al ruolo di professore/ professoressa di prima fascia, o, in caso di assenza o motivata indisponibilità, tra i/le professori/professoressa di seconda fascia in possesso dei medesimi requisiti. È nominato/a con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato/a una sola volta.

Un anno prima della scadenza del mandato del/della Coordinatore/Coordinatrice in carica, il Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento del corso di dottorato, su

proposta del Collegio, provvede alla designazione del/della Coordinatore/Coordinatrice, per il triennio accademico successivo, che assume la carica alla cessazione del/della precedente.

7. Il/La Coordinatore/Coordinatrice che abbia svolto due mandati consecutivi può assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

8. Il/La Coordinatore/Coordinatrice ha la responsabilità della gestione e funzionamento del corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La carica di Coordinatore/Coordinatrice di un corso di dottorato dell'Università degli Studi di Cagliari è incompatibile con quella di Coordinatore/Coordinatrice di altro corso di dottorato a livello nazionale.

9. Il/La Coordinatore/Coordinatrice può nominare un/a vicecoordinatore/vicecoordinatrice che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

10. Le modifiche concernenti la composizione del Collegio e il/la Coordinatore/Coordinatrice sono efficaci a decorrere dall'anno successivo per tutti i cicli attivi, salvo casi urgenti debitamente motivati.

In caso di dimissioni del/della Coordinatore/Coordinatrice o di cessazione anticipata dalla carica, il Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento del corso di dottorato, su proposta del Collegio, provvede alla designazione del/della sostituto/a, che resta in carica fino alla scadenza del mandato del/della Coordinatore/Coordinatrice sostituto/a. Ai fini del rinnovo della carica, sono computabili i mandati svolti per un periodo pari o superiore alla metà della durata del mandato di cui al comma 7.

11. Nel caso in cui il dottorato venga disattivato il/la Coordinatore/Coordinatrice e il Collegio restano in carica fino al completamento dei cicli ancora accesi.

12. L'attività didattica, di tutorato e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai/dalle professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici universitari/e nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

#### Art. 8 - Regolamento interno

1. Ogni corso di dottorato può dotarsi di un proprio regolamento interno per disciplinare, in conformità al presente Regolamento e alla normativa vigente, l'organizzazione e il funzionamento del corso.

Il regolamento è approvato dal Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento del corso, su proposta del Collegio dei docenti.

2. Il regolamento interno, ai fini di una migliore efficienza gestionale del corso e di supporto al/alla Coordinatore/Coordinatrice, può prevedere la possibilità di delega a un organismo più ristretto di alcuni dei compiti del Collegio, con esclusione della valutazione periodica e finale dei/delle dottorandi/e e della programmazione generale del corso.

Art. 9 - Partecipazione di docenti dell'Università degli Studi di Cagliari al Collegio di dottorati di altri Atenei

1. I/Le professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici universitari/e dell'Università degli Studi di Cagliari non inseriti/e nel Collegio dei docenti dei corsi di dottorato dell'Ateneo possono partecipare, a titolo personale, al Collegio di corsi istituiti presso altre università, con l'autorizzazione del Consiglio del Dipartimento di afferenza, purché tale partecipazione non arrechi pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale di loro competenza.

Art. 10 - Ammissione ai corsi

1. L'ammissione al corso di dottorato è subordinata al superamento di una selezione pubblica, da indire almeno una volta all'anno, che deve concludersi di norma entro e non oltre il 30 settembre. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini/e italiani/e o stranieri/e che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004, di laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/1999, di laurea conseguita secondo l'ordinamento didattico previgente, o di idoneo titolo accademico di studio conseguito presso università estere, equiparabile per durata, livello, natura e contenuto ai titoli italiani e atto a consentire l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca nel Paese di conseguimento.

L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi, ai soli fini dell'ammissione al corso. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguano il titolo di accesso entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso in caso di esito positivo della selezione.

2. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, e pubblicato, per almeno trenta giorni sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, riporta le seguenti indicazioni:

- i requisiti di accesso e i criteri valutazione dei titoli di cui al successivo comma 4;
- le modalità di svolgimento delle prove selettive;
- il numero complessivo dei posti messi a concorso;
- il numero complessivo delle borse di studio, pari almeno al 75% dei posti disponibili;

-il numero dei posti, con e senza borsa, eventualmente riservati a candidati/e stranieri/e che abbiano conseguito in università estere il titolo di studio richiesto per l'ammissione al dottorato, ovvero a borsisti/e di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, per la copertura dei quali la procedura di ammissione si svolge secondo i criteri di cui al comma 4 e viene redatta una graduatoria separata;

-il numero dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno/a o più candidati/e risultati/e idonei/e nelle procedure di selezione;

-le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;

-l'importo delle borse di studio;

-le informazioni su ciascun corso: denominazione; aree scientifico-disciplinari; Coordinatore/Coordinatrice; sede amministrativa; sedi convenzionate; durata; obiettivi formativi e tematiche di ricerca; specifici titoli di studio richiesti; numero posti ordinari e riservati a concorso; borse di studio disponibili, con indicazione della fonte di finanziamento; modalità di espletamento delle prove di ammissione e argomenti sui quali verteranno; referente per informazioni sul corso;

-i termini di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e per l'immatricolazione al corso;

-la possibilità di aumento dei posti disponibili nell'ipotesi di ulteriori finanziamenti pubblici e/o privati per borse di studio, a condizione del perfezionamento del relativo iter amministrativo in data anteriore a quella di conclusione delle procedure di immatricolazione;

-lo scorrimento delle graduatorie nell'ipotesi di mancata iscrizione entro i termini o rinuncia o decadenza dei/delle vincitori/vincitrici.

3. La selezione pubblica, intesa ad accertare la preparazione del/della candidato/a e la sua attitudine alla ricerca scientifica, è effettuata secondo una delle seguenti modalità, a scelta del Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato:

a) valutazione dei titoli e del curriculum vitae, prova scritta e colloquio;

b) valutazione dei titoli e del curriculum vitae e presentazione e discussione di un progetto di ricerca proposto dal/dalla candidato/a;

c) valutazione dei titoli e del curriculum vitae e colloquio.

4. I criteri di valutazione sono stabiliti dalla Commissione giudicatrice, che dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

fino ad un massimo di 45 punti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ carriera universitaria (laurea magistrale a ciclo unico; laurea magistrale/laurea specialistica e laurea; laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999):</li> </ul>
	~ media ponderata dei voti riportati negli esami;
	~ voto di laurea;
	~ tempi di laurea
fino ad un massimo di 15 punti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ esperienze e altri titoli:</li> <li>~ esperienze pre e/o post lauream di studio, di ricerca o professionali all'estero;</li> <li>~ eventuali altri titoli posseduti dal/dalla candidato/a riferiti a un periodo massimo di cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando (titoli post lauream; certificazioni linguistiche; altri titoli e/o attività rilevanti ai fini dell'ammissione al dottorato);</li> <li>~ pubblicazioni ed esperienze professionali</li> </ul>
fino ad un massimo di 40 punti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ colloquio/presentazione e discussione progetto di ricerca proposto dal candidato o prova scritta e colloquio</li> </ul>

Per i/le candidati/e stranieri/e in possesso di titolo conseguito presso Università estere che concorrano per posti con borsa, con borsa propria o senza borsa a essi/e riservati/e:

fino ad un massimo di 40 punti	▪ curriculum vitae
fino ad un massimo di 20 punti	▪ lettere di presentazione
fino ad un massimo di 40 punti	▪ colloquio

5. Il colloquio può essere tenuto in lingua diversa dall'italiano e, per i/le candidati/e residenti all'estero che ne facciano espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, anche per videoconferenza, con modalità idonee a consentirne l'accertamento dell'identità, nonché a garantire la trasparenza e la pubblicità della prova. La possibilità di svolgere il colloquio a distanza, se espressamente prevista dal bando di concorso, può essere accordata anche ai/alle candidati/e non residenti a Cagliari impossibilitati, per giustificati motivi, a sostenerlo presso la sede concorsuale.

6. Sono ammessi al colloquio, o alla presentazione e discussione del progetto di ricerca: -i/le candidati/e che ottengono almeno 30 punti nella valutazione dei titoli, nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere b) e c);

- i/le candidati/e che ottengono almeno 30 punti nella valutazione dei titoli e un punteggio minimo equivalente ai 6/10 dei punti a disposizione della Commissione nella prova scritta, nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera a).

Supera la selezione il/la candidato/a che ottiene un punteggio di almeno 60/100.

7. Al termine della procedura selettiva, la Commissione compila la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi assegnati a ciascun/a candidato/a in seguito alla valutazione effettuata secondo i criteri indicati nel comma 4.

8. I/Le candidati/e sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. A parità di merito si fa ricorso, per l'ammissione, al criterio della minore età anagrafica del/della candidato/a.

Nel caso di utile collocamento in più graduatorie, il/la candidato/a deve optare per un solo corso di dottorato.

9. Nel caso di mancata iscrizione entro il termine prescritto o di rinuncia degli/delle aventi diritto prima dell'inizio dei corsi, o di decadenza per mancato conseguimento del titolo di accesso al dottorato, subentrano altri/e candidati/e secondo l'ordine della graduatoria. Il subentro dopo l'inizio del corso può essere consentito entro e non oltre i due mesi successivi, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei docenti.

10. L'ammissione al corso di dottorato può essere consentita, al di fuori del bando di cui al comma 1, ai soggetti selezionati attraverso specifiche procedure nell'ambito di progetti di collaborazione comunitari e internazionali ai quali partecipi l'Università degli Studi di Cagliari, nonché ai/delle dottorandi/e delle università partner dei corsi internazionali e delle università estere con le quali siano state stipulate convenzioni aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di cotutela di tesi, con il parere favorevole del Collegio del corso d'interesse, previa verifica dei prescritti requisiti di accesso.

Per i/le dottorandi/e ammessi/e con tali modalità possono essere definiti programmi formativi particolari, in conformità a quanto previsto nei progetti e negli accordi e convenzioni.

11. La Commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi di dottorato è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti del corso ed è costituita, nel rispetto, se possibile, dell'equilibrio di genere, da tre o cinque componenti effettivi e due supplenti, individuati tra professori/professoressa, ricercatori/ricercatrici universitari/e ed esperti/e in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale negli ambiti disciplinari del corso. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

#### Art. 11 - Contributi, esoneri e borse di studio

1. I/Le dottorandi/e sono esonerati/e dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi. Ai fini dell'iscrizione a ciascuno degli anni di corso, sono tenuti/e al

versamento annuale dell'imposta di bollo e della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

2. Le borse di studio sono assegnate, con decreto rettorale, secondo l'ordine definito nelle graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici per l'ammissione al dottorato.

Le borse con tema di ricerca vincolato possono essere attribuite esclusivamente ai/alle candidati/e utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano ottenuto il punteggio migliore e una valutazione positiva, da parte della Commissione giudicatrice, riguardo all'adeguatezza del curriculum ai fini dello svolgimento del tema della borsa.

3. Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con disposizione dirigenziale, a condizione che il/la dottorando/a abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate dal Collegio dei docenti. Il superamento della verifica è necessario anche ai fini del mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo.

4. L'importo della borsa, stabilito dal vigente Decreto Ministeriale in materia, è incrementato nella misura del 50 per cento in relazione e in proporzione ai soggiorni all'estero presso università o istituti di ricerca autorizzati dal Collegio dei docenti, o dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice nell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 3, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, estensibile fino a 18 mesi per i dottorati in cotutela con università estere e per quelli attivati in forma associata con uno o più dei soggetti elencati nell'articolo 2, comma 3.

La maggiorazione non può essere percepita per i soggiorni trascorsi nel paese di provenienza o nel paese di residenza dei/delle dottorandi/e, salvo deroghe concesse dal Rettore in relazione a casi particolari.

La borsa è erogata in rate mensili posticipate.

5. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi INPS a gestione separata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia previdenziale, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del/della borsista. I/Le dottorandi/e beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

6. La fruizione della borsa di studio è incompatibile con il possesso di un reddito annuo personale complessivo lordo superiore all'importo annuo della borsa di cui al comma 4. Il superamento del limite reddituale comporta la perdita del diritto alla borsa e l'obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite nell'anno in cui si è verificato.



7. La borsa di studio è revocata, inoltre, nel caso di mancata effettuazione del periodo all'estero obbligatorio previsto dall'articolo 12, comma 2. La revoca determina l'obbligo, a carico del/della beneficiario/a, di restituzione totale o parziale delle somme ricevute.

8. Chi ha usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per un corso di dottorato, non può usufruirne una seconda volta.

9. La borsa di dottorato non può essere cumulata con altre borse, a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o ricerca del/della dottorando/a, né con assegni di ricerca.

10. A ciascun/a dottorando/a, con e senza borsa, è assicurato un budget, finalizzato a sostenere l'attività di ricerca in Italia e all'estero e le spese pertinenti al percorso formativo, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di dottorato, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti referenti del dottorato, che ne curano la gestione.

11. Nel caso di mancato rinnovo della borsa, o di rinuncia da parte del/della beneficiario/a, l'importo non utilizzato è reinvestito dall'Ateneo per il finanziamento di dottorati di ricerca, salvo diverso accordo con gli enti finanziatori, per le risorse dagli stessi stanziare.

12. Ferma restando la verifica relativa al completamento del programma di attività previsto per ciascun anno, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai/alle dottorandi/e di Stati esteri beneficiari/e di borse di studio o di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

#### Art. 12 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 5, commi 4, e 5.

2. I/Le dottorandi/e sono tenuti/e a svolgere con assiduità le attività del dottorato e ad assolvere gli obblighi formativi secondo il programma e nel rispetto delle scadenze approvati dal Collegio dei docenti, anche con riferimento al livello di conoscenza della lingua inglese da acquisire alla conclusione del corso, e allo svolgimento, nell'arco del triennio, di attività di ricerca e formazione coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni universitarie o enti di ricerca esteri di elevata qualificazione, per un periodo della durata minima obbligatoria di 6 mesi.

3. I/Le dottorandi/e possono svolgere parte della loro attività di ricerca e formazione fuori dalla sede amministrativa del corso di dottorato o dalle sedi convenzionate, presso università o enti, pubblici o privati, in Italia o all'estero e partecipare a scuole e congressi.

Tali attività fuori sede non possono superare i 12 mesi complessivi, o 18 nei casi previsti dall'articolo 11, comma 4, e devono essere autorizzate dal Collegio o, su delega del Collegio, dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice se di durata non superiore a 3 mesi, sentito il/la supervisore/a.

4. I/Le dottorandi/e possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio e senza incremento dell'importo della borsa di studio eventualmente percepita, le seguenti attività:

a) attività di tutorato degli/delle studenti/studentesse dei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche retribuita;

b) attività di didattica integrativa entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico.

Per le attività di cui sopra, ai/alle dottorandi/e sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

5. I/Le dottorandi/e possono svolgere, altresì, attività retribuite che consentano l'acquisizione di competenze concernenti lo specifico ambito formativo del dottorato, con l'autorizzazione del Collegio dei docenti, subordinata alla verifica di compatibilità di dette attività con il proficuo e regolare svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

6. I/Le dipendenti pubblici ammessi/e ai corsi di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se iscritti/e per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

7. Alle/Ai dottorande/i si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 in materia di interventi per il diritto allo studio.

8. Alle/Ai dottorande/i si applicano le disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007.

9. I/Le dottorandi/e sono tenuti/e a rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di proprietà industriale e intellettuale e del Regolamento brevetti dell'Università degli Studi di Cagliari.

#### Art. 13 - Ammissione agli anni successivi, esclusione e sospensione

1. Al termine di ciascun anno, il Collegio dei docenti valuta l'attività svolta dai/dalle dottorandi/e attraverso adeguate forme di verifica, come dal medesimo stabilite, in base

alle quali ne propone, con decisione motivata, l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione dal corso.

2. È prevista l'esclusione dal corso di dottorato in caso di:

- a. mancata partecipazione alle attività formative organizzate dal dottorato;
- b. giudizio negativo sull'attività svolta, in esito alle verifiche effettuate al termine dell'anno di frequenza;
- c. svolgimento di attività lavorativa senza l'autorizzazione del Collegio di cui all'articolo 12, comma 5;
- d. assenze ingiustificate e prolungate.

3. L'esclusione comporta la decadenza dallo status di dottorando/a e la perdita del diritto alla borsa di studio, qualora percepita. Il/La dottorando/a escluso/a non può iscriversi di nuovo allo stesso corso.

4. La frequenza del corso e l'erogazione della borsa di studio eventualmente fruita sono sospese nei casi di congedo di maternità, paternità e congedo parentale e grave e prolungata malattia debitamente documentata.

Possono, inoltre, essere sospese, per una durata massima di sei mesi, su richiesta del/della dottorando/a, corredata del parere favorevole del Collegio dei docenti, per gravi e comprovati motivi familiari.

Il periodo di sospensione, durante il quale il/la dottorando/a conserva il diritto alla borsa eventualmente fruita, dovrà essere recuperato alla conclusione del triennio di durata legale del corso.

Al termine del periodo di sospensione, l'erogazione della borsa decorre dalla ripresa della frequenza del corso, sino a concorrenza della durata complessiva della medesima.

5. I periodi di sospensione, unitamente ai periodi di proroga di cui all'articolo 14, commi 8 e 9, non possono eccedere complessivamente la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

#### Art. 14 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», si consegue alla conclusione del corso di dottorato, a seguito del superamento dell'esame finale, consistente nella discussione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, ed è corredata di una sintesi in lingua inglese. Unitamente a una relazione del/della dottorando/a sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è vagliata da almeno due valutatori/valutatrici designati/e dal Collegio dei docenti, non appartenenti all'Ateneo e in possesso di

un'esperienza di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato, uno/a dei/delle quali deve essere un/a docente universitario/a. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i/le valutatori/valutatrici esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione della tesi alla discussione pubblica o il rinvio della discussione per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata di un nuovo parere scritto dei/delle medesimi/e valutatori/valutatrici, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate, è in ogni caso ammessa alla discussione.

3. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti del corso di dottorato e costituita, nel rispetto, se possibile, dell'equilibrio di genere, da tre o cinque componenti effettivi e due supplenti, individuati tra professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici universitari/e ed esperti/e in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale negli ambiti disciplinari del corso. Almeno due componenti su tre, o tre componenti su cinque, devono afferire a istituzioni accademiche italiane ed estere non partecipanti al dottorato e non devono essere inseriti/e nel Collegio dei docenti. Per i dottorati articolati in curricula, il Collegio può proporre la nomina di Commissioni differenziate per ciascun indirizzo. Nel caso di dottorati istituiti sulla base di accordi internazionali la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Su proposta del Collegio dei docenti, i/le Commissari/e esterni/e possono partecipare in modalità telematica, ferma restando l'obbligatoria presenza presso la sede d'esame di un/a Commissario/a con funzioni di presidente e uno/a con funzioni di segretario/a. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

4. Al termine della discussione, la Commissione, con motivato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di ricerca. Nel caso di riconoscimento unanime del particolare rilievo scientifico dei risultati raggiunti, la Commissione ha facoltà di attribuire la lode.

In caso di esito negativo, l'esame finale non può essere ripetuto.

5. La data per la discussione della tesi di dottorato non può essere disattesa. L'assenza ingiustificata alla seduta di esame finale comporta la decadenza dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca. Tuttavia, il/la dottorando/a impossibilitato/a a sostenere l'esame, per comprovati motivi di salute o altre particolari circostanze, può presentare istanza al Rettore affinché consenta lo svolgimento della discussione in altra data. Nel caso di accoglimento dell'istanza, al/alla dottorando/a sarà consentito sostenere l'esame finale in data successiva, anche in modalità telematica se autorizzato/a dal Collegio dei docenti.

6. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Magnifico Rettore.

7. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è rilasciato unitamente a un documento nel quale sono riportate le attività formative svolte dai/dalle dottorandi/e in una o più sedi (*Diploma Supplement*).

8. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del/della dottorando/a, da presentare con le modalità ed entro il termine comunicati con apposita circolare interna, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ateneo.

9. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi, può essere, altresì, deliberata dal Collegio per motivate esigenze scientifiche, con corrispondente estensione della borsa di studio, a valere su fondi del Dipartimento di afferenza del dottorato o di soggetti esterni, o in via residuale su fondi dell'Ateneo, previa autorizzazione degli Organi Accademici, rilasciata in considerazione dell'elevata qualità ed originalità del lavoro di ricerca e delle possibilità di ulteriore sviluppo.

#### Art. 15 - Doctor Europaeus

1. La certificazione di *Doctor Europaeus*, aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca, è rilasciata dall'Università degli Studi di Cagliari quando sussistono tutte le seguenti quattro condizioni stabilite dalla *Confederation of European Union Rectors' Conferences* e accolte dall'*European Universities Association (EUA)*:

- a. le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere effettuate da almeno due valutatori/valutatrici provenienti da due Paesi europei diversi da quello d'iscrizione del/della dottorando/a, designati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e);
- b. almeno un componente della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, deve afferire a un'istituzione di un Paese europeo diverso da quello d'iscrizione del/della dottorando/a;
- c. la discussione deve essere sostenuta almeno in parte in una lingua diversa da quella/e ufficiale/i del Paese d'iscrizione del/della dottorando/a;
- d. la tesi di dottorato deve essere in parte il risultato di un periodo di ricerca della durata di almeno tre mesi in un Paese europeo diverso dal Paese d'iscrizione del/della dottorando/a.

2. Il periodo di ricerca deve essere attestato da una dichiarazione formale del/della supervisore/a ospitante, su carta intestata dell'istituzione europea, comprovante il lavoro svolto dal/la dottorando/a.

3. Il rilascio della certificazione di *Doctor Europaeus* viene proposto, contestualmente al conferimento del titolo di dottore di ricerca, dalla Commissione per l'esame finale, che

provvede a redigere il verbale attestante il rispetto delle quattro condizioni specificate al comma 1, in lingua italiana e inglese.

4. Ai fini del rilascio della certificazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus*, il/la dottorando/a presenta, entro il primo semestre del terzo anno, apposita domanda al Settore dottorati e master e copia della stessa al Collegio dei docenti del corso di dottorato, che deve deliberare sull'accoglimento della richiesta.

#### Art. 16 - Cotutela di tesi

1. L'Ateneo stipula convenzioni con università estere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di cotutela di tesi per il dottorato di ricerca, consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un/a docente dell'Ateneo e di un/a docente dell'università partecipante alla cotutela, con il ruolo di supervisor/e dell'attività di ricerca e del lavoro di tesi del/la dottorando/a, presso le due strutture universitarie firmatarie della convenzione.

2. Ogni convenzione di cotutela presuppone l'esistenza di accordi quadro internazionali.

3. Nel caso in cui la convenzione di cotutela venga sottoscritta con un'università avente sede in Spagna, Francia, Svizzera o Germania, la normativa di riferimento è quella relativa agli accordi CRUI. Negli altri casi, la convenzione di cotutela deve essere preceduta dalla stipula di un accordo quadro con l'università partner.

4. Il/La dottorando/a che intenda attivare una cotutela di tesi presenta, entro e non oltre il primo semestre del secondo anno, apposita domanda al Settore dottorati e master e copia della stessa al Collegio dei docenti del corso di dottorato, che deve deliberare sull'accoglimento della richiesta.

5. Il/La dottorando/a sarà iscritto/a in entrambe le università e dovrà soggiornare nell'università partner per un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi nell'arco dei tre anni del dottorato.

6. L'esame finale sarà unico e si svolgerà in una delle due università firmatarie della convenzione.

7. La Commissione per l'esame finale, da nominare in conformità alle norme vigenti in ciascuna delle università partner, deve essere composta in maniera paritetica e comprendere, di norma, i due supervisor di tesi.

8. Al termine del percorso di cotutela, il/la dottorando/a consegnerà un doppio titolo riconosciuto da entrambe le istituzioni.

#### Art. 17 - Adempimenti per il conseguimento del titolo

1. Ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, entro quindici giorni lavorativi precedenti la data dell'esame finale, i/le dottorandi/e devono presentare online la domanda di ammissione all'esame finale e provvedere al deposito della tesi in formato

digitale nell'Archivio istituzionale ad accesso aperto dell'Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità e ne curerà il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze e nella specifica sezione ad accesso aperto dell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca.

2. Attraverso la procedura online, i/le dottorandi/e possono chiedere, con l'avallo dei/delle supervisor/e, che la tesi non sia consultabile da parte di terzi per un periodo, comunque non superiore a tre anni, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e/o delle proprietà industriali.

3. Successivamente alla comunicazione della nomina della Commissione giudicatrice e della data dell'esame finale, i/le dottorandi/e devono provvedere a inviare ai/alle Commissari/e la tesi, unitamente ai giudizi dei/delle valutatori/valutatrici.

**Art. 18 - Titolarietà dei diritti di proprietà industriale sulle innovazioni  
conseguite nell'ambito del dottorato**

1. I diritti di proprietà industriale derivanti dalle innovazioni conseguite dai/dalle dottorandi/e sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge in materia di proprietà industriale e intellettuale e del Regolamento brevetti dell'Università degli Studi di Cagliari.

2. Le convenzioni stipulate dall'Università degli Studi di Cagliari per l'istituzione dei dottorati di cui all'articolo 2, comma 3, devono prevedere che eventuali ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche dell'attività di ricerca collegata al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi.

**Art. 19 - Consulta dei Coordinatori di Dottorato**

1. La Consulta dei Coordinatori di dottorato è costituita dai/dalle Coordinatori/Coordinatrici di tutti i corsi di dottorato attivati presso l'Università degli Studi di Cagliari, dai/dalle Direttori/Direttrici delle scuole di dottorato, se istituite, e dai/dalle Responsabili locali dei corsi di dottorato convenzionati o consorziati aventi sede amministrativa presso altri atenei.

2. La Consulta si configura come un organo propositivo e consultivo e di raccordo con gli organi di governo dell'Ateneo in materia di dottorato.

3. La Consulta designa al suo interno un/a Coordinatore/Coordinatrice che, almeno una volta all'anno è convocato/a dal Rettore per l'esame di eventuali problemi di carattere generale connessi al funzionamento dei dottorati di ricerca.

**Art. 20 - Incompatibilità**

1. L'iscrizione al corso di dottorato di ricerca è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso di laurea, di dottorato, di perfezionamento, a master universitari e a scuole di

specializzazione di area non medica dell'Università degli Studi di Cagliari o presso altre Università italiane ed estere.

2. Agli/Alle iscritti/e alle scuole di specializzazione non mediche ammessi a frequentare un corso di dottorato si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

#### Art. 21 - Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. È consentita la frequenza congiunta di un corso di dottorato dell'Università degli Studi di Cagliari e di un corso di specializzazione medica, con eventuale riduzione della durata del corso di dottorato a un minimo di due anni, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le rispettive sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal Consiglio della scuola di specializzazione medica e dal Collegio del dottorato;
- b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

2. La domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale, nonché previa valutazione positiva di compatibilità del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medica, espressa dal Consiglio della scuola di specializzazione.

#### Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni in esso contenute si applicano ai corsi di dottorato di ricerca che saranno attivati dall'a.a. 2022/2023.

2. Restano validi gli accreditamenti già concessi, fino al termine della relativa scadenza quinquennale, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226.

3. I corsi di dottorato dei cicli attivi alla data di cui al comma 1 sono soggetti alla normativa vigente al momento dell'attivazione.

4. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche ai corsi di cui al comma 3, quando dettino una disciplina più favorevole rispetto alle disposizioni del regolamento adottato con decreto rettorale n. 946 del 5 luglio 2013 e s.m.i., e non comportino oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'Università degli Studi di Cagliari, nonché oneri finanziari e ulteriori obblighi formativi a carico dei/delle dottorandi/e, fatte salve differenti disposizioni ministeriali.